



AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ – TOSCANA

DECRETO DEL DIRETTORE

n. 58

del 03/12/2012

Oggetto: “Disciplinare per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi” (L.R. 13 luglio 2007, n. 38, art. 59)
– MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21/01/2008;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 12 ottobre 2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’ARS;

Visto il D. Lgs. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.e ii. e il regolamento di attuazione DPR 207 del 05/10/2010 ;

Vista la l.r. 38 del 13/07/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm. e ii. e il regolamento di attuazione DPGR 30 del 27/05/2008 e ss.mm. e ii.;

Visto il “Disciplinare per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi”; approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ARS n. 65 del 19/11/2007 e successive modifiche, ultima delle quali intervenuta con decreto direttore n. 17 del 20/03/2012;

Preso atto delle novità normative in materia di acquisizione di forniture e servizi introdotte dall’art. 1 del DL 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012 n. 135) . e dall’art. 7 del DL 52/2012 convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012 n. 94);

Rilevato che le sopra richiamate novità legislative rendono necessario aggiornare e rivedere il “Disciplinare per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi” in modo da adeguarlo alle disposizioni intervenute;

Vista a tal fine la proposta definita dagli uffici preposti, di cui al documento allegato sub “1” al presente provvedimento e del quale è parte integrante e sostanziale, che attraverso una revisione del disciplinare per la materia in oggetto persegue le disposizioni e le indicazioni di cui sopra;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le modifiche al “Disciplinare per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi” nel testo coordinato, di cui all’allegato sub “1” che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- 2) di stabilire che il disciplinare di cui al punto precedente entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del presente atto;
- 3) di partecipare copia del presente atto ai dirigenti dell'Agenzia al fine di attuare tutte le misure necessarie alla corretta applicazione del presente provvedimento;
- 4) di assicurare, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 32 della legge n. 69/2009, la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione "*Atti amministrativi*" sul sito web dell'ARS (www.ars.toscana.it).

Il Direttore
Dott. Francesco Cipriani



**DISCIPLINARE PER L'ACQUISIZIONE
IN ECONOMIA
DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
(L.R. 13 luglio 2007, n. 38, art. 59)**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) con deliberazione n. 65 del 19 novembre 2007

Integrazioni e modifiche disposte con:

- deliberazioni CdA n. 17 del 30/04/2009 e n. 44 del 18/12/2009
- decreto direttore n. 17 del 20/03/2012

Testo coordinato con integrazioni e modifiche disposte con decreto direttore n. 58 del 03/12/2012

Art. 1
Principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare detta le modalità di acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi da parte dell’Agenzia Regionale di Sanità (di seguito “A.R.S.” o “Agenzia”) ai sensi dell’articolo 59, comma 1, della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*”, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” e ss. mm. e ii., della citata L.R. 38/2007 e ss. mm e ii.e del DPGR 27 maggio 2008, n. 30/R “Regolamento di attuazione del Capo VII della l.r. 13 luglio 2007, n. 38 (*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*)”. Inoltre disciplina, ai sensi dell’articolo 38, comma 5, della medesima L.R. 38/2007, le modalità di verifica delle dichiarazioni rese per la partecipazione alle gare ed alle altre procedure correlate.
2. L’A.R.S. conforma la propria attività contrattuale ai principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza e proporzionalità, tutela e sicurezza del lavoro.
3. Per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi non comprese negli elenchi delle spese in economia di cui al successivo art. 2, c. 1 e c. 2 o di importo superiore ai limiti indicati al successivo art. 2, c. 3 si applica quanto stabilito dal D. Lgs. 163/2006, dalla L.R. 38/2007 e dalle norme comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici, rispettivamente per gli appalti sottosoglia e sopra soglia di rilevanza comunitaria, e dai regolamenti emanati ai sensi delle citate normative.

Art. 2
Tipologia e limiti di valore delle acquisizioni in economia

1. In relazione alle specifiche esigenze e competenze dell’A.R.S., per il funzionamento dell’Agenzia e per l’esecuzione dei compiti istituzionali di cui all’articolo 82 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Disciplina del Servizio Sanitario Regionale*”, l’acquisizione in economia di forniture e servizi, in conformità con quanto stabilito all’articolo 125 del D. Lgs. 163/2006, è ammessa per le tipologie di spesa elencate nell’allegato ‘A’ al presente disciplinare.
2. Con riferimento a quanto previsto all’articolo 125, comma 6, lettera b), del D. Lgs. 163/2006, le categorie di lavori in economia di manutenzione ordinaria e straordinaria sono individuate nell’elenco di cui all’allegato ‘B’ al presente disciplinare.
3. Le acquisizioni in economia per lavori, forniture e servizi sono ammesse entro il limite di importo di € 150.000,00, ad eccezione di quelle di cui alla lettera x) dell’elenco di cui all’allegato ‘A’ al presente disciplinare, che è ammessa in economia entro il limite di importo di €80.000,00.
4. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle ipotesi di cui all’art. 125 comma 10, secondo capoverso, del D.Lgs. 163/06, per qualsiasi tipologia di spesa, nei limiti di importo stabiliti dalla normativa nazionale;
5. I limiti di valore indicati nel presente disciplinare si intendono al netto di I.V.A., salvo che non sia indicato diversamente.
6. Ai fini del calcolo degli importi di cui sopra non concorrono il rimborso spese documentate quali, a titolo indicativo, quelle per le affrancature postali, per biglietti viaggio, etc. Nel caso di contratti di somministrazione l’importo è dato dal costo complessivo del contratto.
7. Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla all’applicazione della relativa disciplina.

Art. 3
Procedure di scelta del contraente

1. Le acquisizioni in economia avvengono con procedura negoziata diversificata in base all’importo presunto del contratto, nei modi di seguito riportati:

- a) per importi pari o superiori a € 40.000,00 l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene a seguito di consultazione di operatori economici invitati secondo le modalità indicate al successivo art. 4;
 - b) per importi inferiori a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto, mediante ordinativo, previa verifica della congruità del prezzo.
2. Con le modalità sopra indicate e con riferimento all'art. 29 del DPGR 38/R/2008, possono essere disposte acquisizioni con ordinazione di fabbisogno presunto relativo ad un periodo di tempo prefissato – di norma non superiore all'anno finanziario - per soddisfare i bisogni e le necessità che si presentano nel corso del periodo, con prestazioni individuate nella natura e tipologia, ma non nella quantità complessiva, fermo restando la determinazione dell'importo massimo di contratto o di ordinativo

Art. 3 bis

Convenzioni Consip, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e contratti regionali aperti

1. Nel rispetto dell'articolo 53 della L.R. 38/2007, l'A.R.S. si avvale, se disponibili, dei contratti aperti stipulati dalla Giunta Regionale a seguito di procedure di appalto di forniture e servizi di interesse comune. Può ricorrere, ove permesso, ai contratti stipulati da centrali di committenza regionale.
2. Inoltre in generale per tutte le acquisizioni di forniture e servizi, nel rispetto della normativa in materia, A.R.S. ricorre alle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. ai sensi della L. 23 dicembre 1999, n. 488 ed al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nell'ottica della riduzione dei tempi delle procedure e dell'ampliamento del numero dei soggetti offerenti, fermo restando che dall'utilizzo di questi strumenti non derivi ad ARS un aumento di costi.
3. Ove per forniture e servizi dette convenzioni non siano disponibili e utilizzabili con caratteristiche corrispondenti alle necessità dell'Amministrazione o analogamente non sia reperibile sul MEPA la categoria merceologica / tipologia di prodotto / servizio, ARS procede nei modi indicati al successivo art. 4).

Art. 4

Modalità di richiesta e di presentazione delle offerte

1. Ove non si ricorra agli strumenti di cui all'art. 3 bis, per gli affidamenti di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) (importi pari o superiori ad € 40.000,00), ai fini dell'individuazione degli operatori economici da consultare, il dirigente responsabile del contratto predispose e pubblica un avviso sul profilo del committente e sul sito dell'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per acquisire le manifestazioni di interesse. Tale termine è riducibile eccezionalmente solo nei casi di urgenza debitamente motivata. Della pubblicazione dell'avviso è data informativa mediante posta elettronica ai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori economici di A.R.S. appartenenti alla categoria merceologica oggetto della procedura.
2. L'avviso contiene una descrizione sintetica dell'oggetto del contratto, l'importo stimato, il criterio di aggiudicazione, i requisiti di ordine generale di cui agli art. 38 e 39 del D.Lgs. 163/06 e i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria eventualmente richiesti, il nominativo del responsabile unico del procedimento, nonché il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse
3. Le manifestazioni di interesse sono trasmesse per via telematica; se previsto dall'avviso possono essere trasmesse anche mediante servizio postale raccomandato o tramite fax, intendendo che debbano pervenire entro e non oltre il termine indicato nell'avviso.
4. Il dirigente responsabile del contratto in sede di pubblicazione dell'avviso può stabilire che procederà a sorteggio per selezionare gli operatori economici da consultare nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a:
 - a) n. 10 operatori economici per lavori, servizi e forniture di importo stimato pari o inferiore a € 50.000;
 - b) n. 15 operatori economici per lavori, servizi e forniture di importo stimato superiore a € 50.000.Il sorteggio avviene mediante sistema informatico. Dell'esclusione viene data informativa mediante posta elettronica o tramite fax agli operatori economici non sorteggiati
5. Le lettere di invito a presentare offerta sono inviate a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse o a coloro che, ai sensi del precedente comma 4, sono stati sorteggiati; l'invio avviene per via telematica; in alternativa è possibile procedere mediante servizio postale raccomandato o posta elettronica certificata.

La lettera di invito a presentare offerta riporta:

- a. il Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito tramite il sito web dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e gli adempimenti connessi in relazione all'importo presunto del contratto;
 - b. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo presunto massimo, con esclusione dell'IVA;
 - c. il termine per la presentazione delle offerte; non inferiore a 10 giorni dalla data della lettera di invito;
 - d. le modalità di presentazione delle offerte;
 - e. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - f. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - g. il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione ed il relativo peso;
 - h. le clausole ritenute necessarie in relazione alla specifica acquisizione;
 - i. la misura delle penali, determinata in conformità del D. Lgs. 163/2006;
 - j. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
 - k. l'indicazione dei termini di pagamento;
 - l. i requisiti di ordine generale e la richiesta all'operatore economico di rendere apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in merito al possesso di tali requisiti;
 - m. gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria e la richiesta all'operatore economico e la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in merito al possesso di tali requisiti;
 - n. il nominativo del responsabile del procedimento e la data di conclusione definita in 90 giorni, salvo diverso termine in relazione ad acquisizioni complesse.
6. La trasmissione per la presentazione dell'offerta per le procedure di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) avviene con le seguenti modalità:
- in plico chiuso a mezzo di servizio postale raccomandato o a mezzo di corrieri ed agenzie di recapito private o consegnata a mano;
 - attraverso sistema telematico;
7. Scaduto il termine di presentazione delle offerte, la relativa valutazione viene effettuata dal dirigente responsabile del contratto alla presenza di due testimoni, dipendenti di ARS. In caso di valutazione con il criterio di offerta economicamente vantaggiosa, è possibile costituire apposita commissione ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/06; la costituzione di commissione è obbligatoria per importi pari o maggiori di € 100.000,00 se viene scelto di aggiudicare con il criterio di offerta economicamente vantaggiosa.
8. Fatta salva contraria previsione eventualmente stabilita nella lettera di invito, non si applica il meccanismo di esclusione automatica delle offerte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 86 del D.Lgs. 163/06. In ogni caso, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/06, il responsabile del procedimento può valutare la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa. A tal fine sono richieste all'offerente le necessarie giustificazioni secondo quanto disposto agli art. 86, comma 5, 87 e 88 del D.Lgs. 163/06 e, qualora queste non pervengano nei termini ovvero non siano ritenute valide, il dirigente responsabile può rigettare l'offerta ed aggiudicare al secondo miglior offerente.
9. Ove non si ricorra agli strumenti di cui all'art. 3 bis, per gli affidamenti di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) (importi inferiori ad € 40.000,00), si può procedere all'affidamento diretto secondo le modalità indicate al successivo art. 6, c. 6, valutando la congruità del prezzo sulla base di consultazione di osservatori specializzati, cataloghi di mercato elettronico, cataloghi e listini prezzi cartacei o consultabili tramite Internet, indagini esplorative od altre idonee valutazioni; per tali affidamenti vi è contrattazione diretta e continua con l'operatore economico e l'oggetto dell'acquisto può variare per effetto di controproposte o di approfondimenti, con l'obiettivo di acquisire il prodotto più confacente alle esigenze dell'A.R.S. ad un prezzo congruo. Per questa fascia di importi si può ricorrere, qualora se ne ravvisi l'opportunità, alle procedure di cui al precedente comma 1, sempre che tali procedure non risultino eccessivamente onerose rispetto al valore del contratto; in questo caso devono essere rispettate le prescrizioni previste per le procedure di cui al comma 1.

Art. 5

Adempimenti procedurali, cauzione e affidamento

1. Per ogni tipo di procedura come individuato all'articolo 3, comma 1, sono stabiliti i seguenti adempimenti:
 - a) per le procedure negoziate previo avviso, di cui di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) (importi pari o superiori a € 40.000,00): redazione da parte del responsabile del procedimento di una relazione sull'istruttoria condotta, in conformità con quanto previsto all'art. 40 della LR 38/2007, contenente la proposta di affidamento provvisorio

- e la relativa motivazione. Il responsabile del procedimento procede, come previsto al successivo art. 5-bis, c. 3, alla verifica delle dichiarazioni rese del solo aggiudicatario provvisorio; a seguito di esito favorevole della verifica, si procede all'aggiudicazione definitiva mediante decreto dirigenziale; la costituzione di cauzione definitiva è obbligatoria per i lavori ed è facoltativa per i servizi e per le forniture, in relazione alla natura ed alle specifiche caratteristiche dell'oggetto di esse, tenuto conto anche dell'importo e la durata del contratto. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure sottoscrizione del capitolato-contratto;
- b) per gli affidamenti diretti di cui di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) (importi inferiori a € 40.000,00) compilazione da parte del responsabile del procedimento di apposita modulistica che permetta la ricostruzione di quanto avvenuto e intercorso con l'operatore economico interpellato e delle modalità di accertamento della congruità economica. L'affidamento avviene mediante ordinativo diretto e, per importi pari o superiori a € 20.000,00, è preceduto da decreto dirigenziale. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata o con lettera di ordinativo secondo gli usi del commercio.

Art. 5 - bis Controlli

1. L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e dei requisiti, eventualmente richiesti, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.
 2. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000. Ai sensi dell'art. 38, comma 5. della L.R. 38/2007.
 3. Relativamente alle procedure di affidamento di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) per acquisizioni di importo pari o superiore ad € 40.000,00, con riferimento all'art. 21, c.1 del DPGR 30/R/2008 sono svolti nei confronti del solo aggiudicatario i controlli sul possesso dei requisiti propedeutici all'affidamento, in conformità con quanto previsto agli articoli 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006, acquisendo inoltre il Documento Unico di Regolarità Contributiva ed assicurativa (DURC) . In caso di motivata urgenza, qualora si renda necessario procedere, nella misura strettamente necessaria, all'immediata acquisizione di una fornitura o di un servizio prima della conclusione dei controlli sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, il dirigente responsabile del contratto, previa visura diretta presso la C.C.I.A.A., può autorizzare l'affidamento; di ciò dovrà essere data comunicazione all'operatore economico, con esplicita indicazione nel contratto della facoltà di A.R.S. di recedere senza oneri, nel caso di sopravvenienza di informazioni interdittive...
 4. Relativamente alle procedure di affidamento di cui all'art. 3, c. 1, lettera b) per le sole acquisizioni di importo inferiore a € 20.000,00, con riferimento all'art. 32, c.1 del DPGR 30/R/2008 i controlli sui requisiti di ordine generale sono svolti nei confronti del solo affidatario ed effettuati tramite l'acquisizione di visura camerale. Per i fornitori iscritti nell'elenco operatori economici di cui al successivo art. 6, c. 3, la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale si intende acquisita con quella resa in sede di iscrizione nell'elenco stesso, con le modalità stabilite nel relativo disciplinare, fatta salva comunque, ai fini del singolo affidamento, l'acquisizione della visura diretta presso la Camera di Commercio. Per le acquisizioni di importo compreso fra € 20.000,00 ed € 40.000,00, con riferimento all'art. 21, c.1 del DPGR 30/R/2008, i controlli sui requisiti di ordine generale sono svolti nei confronti del solo affidatario. Per quest'ultima casistica di acquisizioni, in caso di motivata urgenza, qualora si renda necessario procedere all'immediata acquisizione di una fornitura o di un servizio prima della conclusione dei controlli sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario si applica la stessa procedura di cui al precedente comma 3, secondo periodo.
- 4 bis Per tutte le tipologie di acquisto, il ricorso alle procedure di affidamento tramite gli strumenti di cui al precedente art. 3 bis c. 1 e c. 2, assolve dai controlli di cui al presente articolo in quanto adempite rispettivamente da Consip SPA, Regione Toscana o altra centrale di committenza.
- 4 ter. Per la sola tipologia di acquisto di cui all'art. 3, c. 1, lettera b) per acquisizioni di importo inferiore ad € 20.000,00) con procedure di affidamento per mezzo del MEPA di cui al precedente art. 3 bis c. 3, il controllo viene effettuato negli stessi modi previsti al precedente c. 4 rilevando che i soggetti economici a trattare con la pubblica amministrazione sono abilitati da parte dello stesso gestore del MEPA a cui è stata presentata la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ai fini dell'abilitazione. Fermo restando il limite di importo, sono ricompresi in questa casistica sia gli ordinativi diretti che gli ordinativi a seguito di Richiesta di Offerta sul MEPA.

5. Al fine di garantire tempestività di intervento e non aggravamento dell'azione amministrativa e con riferimento agli artt. 21, c. 4 e 30, c.3 del DPGR 30/R/2008, per tutte le acquisizioni in economia entro l'importo di € 2.000,00, in quanto considerate spese di modico valore da eseguirsi rapidamente in relazione a bisogni ordinari per il buon funzionamento dell'ente, adempimenti non viene effettuato alcun tipo di controllo.
6. Alle procedure di cui al presente disciplinare si applica il capo III della L.R. 38/07 "Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro", con modalità conformi alle norme attuative disposte da Regione Toscana con DPGR 30/R/2008.
7. Le forniture a consumo, quali a titolo indicativo le utenze continuative di acqua, gas, energia elettrica, fonia e tipologie analoghe, non sono soggette ai controlli previsti nel presente articolo, in quanto oggetto di autorizzazione e regolamentazione a livello nazionale e regionale.

Art. 6

Profilo del committente, elenco operatori economici e programma annuale dei contratti

1. Il profilo del committente contiene quanto indicato all'articolo 31 della L.R. 38/2007. Il programma annuale dei contratti contiene l'elenco delle forniture e dei servizi di cui si prevede l'acquisizione nell'esercizio di riferimento con esclusione delle spese in economia inferiori a € 20.000,00, ai sensi e nei modi indicati all'articolo 51 della L.R. 38/2007.
2. Ai sensi del citato art. 51 della l.r. 38/2007 il programma annuale dei contratti di cui al precedente c. 1 viene adottato dal Direttore dell'ARS entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Nei casi in cui circostanze imprevedibili rendano necessario avviare una procedura contrattuale non prevista nel programma, il dirigente responsabile provvede all'avvio della procedura nei modi previsti dal presente disciplinare; di tale avvio e delle motivazioni che lo hanno reso necessario viene data contestuale comunicazione al Direttore. Entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, viene presentato al Direttore l'elenco dei contratti stipulati nell'esercizio precedente nonché una relazione sull'attività contrattuale svolta.
3. Sulla base di avviso pubblicato sul profilo del committente, l'A.R.S. predispone un Elenco Operatori Economici (ELOE) dotati di determinati requisiti, a cui ricorrere nell'ambito delle procedure di acquisizioni in economia senza preventivo pubblicazione di avviso pubblico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L'iscrizione a tale elenco non è in ogni caso condizione necessaria per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia. Le modalità di pubblicazione, i criteri di gestione di detto elenco, le categorie merceologiche individuate in relazione alle necessità dell'A.R.S. e le modalità di controllo degli operatori economici, sono definiti dal Direttore nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.
4. L'elenco di cui al comma precedente è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti, in ottemperanza del comma 12 dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006. Ai fini della permanenza in detti elenchi l'A.R.S. valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti dell'A.R.S.. L'iscrizione ha validità biennale ed è soggetta a rinnovo.
5. Ai fini dell'iscrizione in detto elenco gli operatori economici indicano, mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (articoli 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006) e le categorie merceologiche di interesse; è inoltre obbligatoria la dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che i pagamenti saranno effettuati nei tempi pattuiti solo se la situazione contributiva e previdenziale dell'operatore risulti regolare a seguito di acquisizione da parte dell'A.R.S. del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC) come disciplinato al successivo art. 7, c. 5; l'operatore economico si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'A.R.S. qualsiasi variazione delle condizioni dichiarate. A.R.S. effettua la verifica ai sensi del DPR 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. L'esito positivo della verifica è condizione per l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici. L'inammissibilità della richiesta per carenza dei requisiti viene comunicata a ciascun operatore per scritto, anche via fax o posta elettronica.
6. Per le acquisizioni di cui all'art. 3, c. 1 lettera b) (importi inferiori a € 40.000,00) e ove non si ricorra agli strumenti di cui all'art. 3 bis del presente disciplinare, l'ARS si rivolge agli operatori iscritti in ELOE, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Il dirigente - ove lo ritenga opportuno e sempre con l'obiettivo di acquisire il prodotto più confacente alle esigenze dell'ente ad un prezzo congruo - potrà consultare ulteriori fornitori al di fuori dell'elenco, anche per assenza o per limitato numero di operatori iscritti nell'elenco in grado di fornire una specifica acquisizione. Il dirigente può prescindere dalle disposizioni del presente comma per

acquisizioni inferiori ad € 2.000,00; si può inoltre prescindere eccezionalmente in casi debitamente motivati per perseguire obiettivi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

7. Al fine di conseguire idonei livelli di economicità ed efficacia delle procedure regolate dal presente disciplinare, l'A.R.S. promuove la gestione associata con altri enti regionali per la costituzione di elenchi comuni di operatori economici. Il Direttore dell'A.R.S. è il soggetto competente per la definizione dei necessari accordi.

Art. 7

Verifica della prestazione e liquidazione

1. I lavori, forniture e servizi di cui al presente disciplinare sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare fornitura e/o esecuzione a seconda della tipologia: le attività di collaudo e di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto od ordinativo nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Eccezionalmente per le acquisizioni di cui all'art. 3, c. 1, lettera b) entro l'importo di € 5.000,00 e connesso a particolari eventi (quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - partecipazione dell'Agenzia a manifestazioni, convegni, etc.) che richiedano un pagamento prima che sia avvenuta la prestazione, è ammesso, su specifica indicazione del responsabile del contratto, il pagamento anticipato nella misura strettamente necessaria. Per altri importi il direttore può autorizzare motivatamente in deroga alle disposizioni del presente comma.
2. Per acquisizioni pari o superiori a € 40.000,00 le modalità di collaudo o verifica vengono indicate nella lettera di invito a presentare offerta o nella lettera di affidamento o nel contratto.
3. Per acquisizioni inferiori a € 40.000,00 gli adempimenti previsti nel comma 1 sono eseguiti dal responsabile del procedimento. Questi rilascia attestazione di regolare fornitura e/o esecuzione, anche avvalendosi di altro soggetto specificamente individuato, ove ciò sia ritenuto necessario in relazione alle modalità di esecuzione del lavoro, della fornitura o del servizio acquisito. L'attestazione di regolare fornitura e/o esecuzione, apposta in sede di liquidazione della fattura o altro documento idoneo, assorbe anche il positivo collaudo o verifica di regolare esecuzione di cui al presente comma. Per le sole forniture di beni, è fatta comunque salva la possibilità di comunicare agli uffici amministrativi, entro 4 giorni dal ricevimento di detti beni, eventuali difformità o anomalie rispetto a quanto ordinato e/o riportato nel Documento Di Trasporto (DDT).
4. I pagamenti relativi alle spese in economia sono disposti nel termine pattuito nel contratto o nell'ordinativo, previa verifica della conformità della prestazione eseguita a quella ordinata, come indicato nei commi precedenti. Di norma il pagamento viene effettuato, se non diversamente indicato nel contratto o ordinativo, entro 30 giorni Fine Mese Data Fattura, purché la fattura pervenga in tempi utili (di norma almeno 15 gg. prima della data di scadenza di pagamento) per permettere i necessari controlli ed il rispetto della scadenza di pagamento. Il riferimento per il rispetto di detti tempi è attestato dal protocollo apposto al momento in cui è pervenuta la fattura in Agenzia.
5. Ai sensi dell'art 17, c. 2 della LR 38/2007 A.R.S. procede alla liquidazione a seguito di apposita verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di data non anteriore a 90 giorni rispetto alla data della fattura (con riferimento all'articolo 39-septies del D.L. 30 dicembre 2005 n° 273 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e alla circolare n. 35/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) fatta salva l'indicazione di periodi di validità diversi secondo quanto disposto dalla specifica normativa in materia. Nel caso in cui sia riscontrata un'irregolarità contributiva, l'A.R.S. sospende il pagamento fino all'avvenuta regolarizzazione. Il DURC, oltre che per il pagamento di lavori, viene acquisito per pagamenti correlati a forniture con posa in opera e a servizi che richiedono l'impiego di manodopera presso l'Amministrazione. Tale verifica comunque non è richiesta per:
 - a) pagamenti tramite cassa economale di cui al successivo articolo 10;
 - b) pagamento a seguito di ordinativo entro il limite di importo di cui all'art. 5-bis, c. 5
6. L'A.R.S., oltre a quanto disposto nel presente disciplinare, provvede alla verifica o controllo previsti dalla normativa statale e regionale in materia di liquidazione e pagamento a soggetti terzi (quali ad es. quelli previsti mediante Equitalia per pagamenti di importo superiore a € 10.000,00 - compreso IVA ed ogni altro onere - per inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento), con le modalità stabilite dalla stessa normativa e/o dai provvedimenti applicativi della medesima.
7. Ai fini della liquidazione gli uffici amministrativi provvedono all'istruttoria amministrativa di verifica della documentazione e di acquisizione dei necessari dati e a presentarla al responsabile del procedimento il quale attesta la correttezza dell'iter procedurale e di quanto previsto nel presente disciplinare.

Art. 8

Responsabile del contratto e responsabile unico del procedimento

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 54 della L.R. 38/2007 ciascun dirigente provvede all'adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale ed è qualificato come "dirigente responsabile del contratto" per le acquisizioni del presente disciplinare ed assume la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
2. Il dirigente responsabile del contratto, ove ritenga di non assumere la qualifica di responsabile unico del procedimento, attribuisce l'incarico a dipendenti di categoria non inferiore alla 'D' appartenenti alla propria struttura/settore o a funzionari assegnati ad altre strutture/settori previa intesa con il dirigente responsabile della struttura/settore interessato.
3. Il dirigente individua il responsabile unico del procedimento nella fase della programmazione di cui all'art. 6, c. 2 oppure nella fase di avvio delle procedure di cui all'art. 3, c. 1. Sono comunque qualificati come "responsabile unico del procedimento" i titolari di Posizione Organizzativa di cui al successivo art. 9, c. 1.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento espleta tutti i compiti previsti all'articolo 6 della L. 241/1990 e all'articolo 10 del D. Lgs. 163/2006 e adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale.
5. Per le procedure di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), nel termine di cinque giorni dalla conclusione della procedura, sono informati della conclusione del procedimento tutti gli operatori economici che hanno presentato un'offerta; inoltre l'avviso di conclusione del procedimento è pubblicato sul "profilo del committente" dell'A.R.S. e sul sito dell'Osservatorio Regionale.

Art. 9

Soggetti abilitati ad emettere ordinativi

1. La competenza ad emettere gli ordinativi di spesa relativi alle acquisizioni oggetto del presente disciplinare, così come previsto dal regolamento di contabilità di A.R.S. è attribuita ai dirigenti responsabili del contratto, come individuati all'articolo 8, comma 1, ed eventualmente ai titolari di Posizione Organizzativa alle quali con atto formale sia stata espressamente conferita tale competenza e nei limiti indicati in detto atto.
2. Il dirigente responsabile di contratto può autorizzare uno o più dipendenti appartenenti alla propria struttura/settore - o ad altre strutture/settori previa intesa con il dirigente responsabile della struttura/settore interessato, se ciò è reso necessario dalle modalità di esecuzione della fornitura o del servizio - ad emettere buoni d'ordine a fornitori previamente individuati per l'esecuzione di forniture e di servizi individuati all'articolo 3, comma 5, del presente disciplinare (acquisizioni con ordinazione di fabbisogno presunto relativo ad un periodo di tempo prefissato), nei limiti di spesa indicati nell'atto di autorizzazione. I dipendenti in tal senso autorizzati sono tenuti, nei modi indicati dal dirigente stesso, a rendicontare periodicamente, e comunque con cadenza non superiore al trimestre, i buoni d'ordine emessi.

Art. 10

Cassa Economale

1. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento di contabilità dell'A.R.S. il servizio di cassa economale è utilizzato per il pagamento in contanti, solo se previamente autorizzate da un dirigente, di piccole spese per il buon funzionamento dell'Agenzia.
2. Il servizio di cassa economale viene disciplinato nel regolamento di contabilità dell'A.R.S.

Art. 11

Disposizioni finali e di rinvio

1. Il presente disciplinare è soggetto ad eventuale adeguamento a seguito di modifiche e integrazioni della L.R. 38/2007 e del D.Lgs. 163/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento al D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.e ii., al suo regolamento di attuazione DPR 207/2010, alla l.r. 38/2007 e s.mm. e ii. e al suo regolamento di attuazione DPGR 30/2008.

ALLEGATO 'A' AL DISCIPLINARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI SPESA PER LE QUALI E' AMMESSA L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

(Art. 2, comma 1, del Disciplinare per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi)

- a) Spese di gestione dei locali ed aree in uso all'Amministrazione, comprese quelle per oneri condominiali, illuminazione, riscaldamento, acqua, gas, energia elettrica.
- b) Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali ed aree in uso all'Amministrazione, compreso l'acquisto o la locazione dei beni e materiali occorrenti; spese per segnaletica, cartellonistica e simili.
- c) Servizi di vigilanza, sorveglianza e messa in sicurezza dei locali in uso all'Amministrazione, compreso l'acquisto dei materiali occorrenti.
- d) Servizi di pulizia, derattizzazione e disinfestazione dei locali in uso all'Amministrazione, compreso l'acquisto dei materiali occorrenti; spese per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso.
- e) Spese per l'acquisto di generi di cancelleria, di materiale grafico e di valori bollati; spese per l'acquisto di carta, modulistica e stampati.
- f) Spese di gestione d'ufficio, compreso quelle di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione di atti, documenti, registri e simili.
- g) Spese per l'acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste e ad agenzie di informazione.
- h) Spese di tipografia, legatoria, litografia e stampa in genere, compreso l'acquisto, la locazione, la manutenzione e la riparazione dei macchinari e delle attrezzature occorrenti.
- i) Spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e arredi vari, foto riproduttori, macchine e attrezzature diverse d'ufficio.
- j) Spese per l'acquisto o locazione di strumenti informatici, nonché per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi.
- k) Spese per acquisto e locazione di mezzi audiovisivi e fotografici o di materiale divulgativo.
- l) Spese per trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio.
- m) Spese postali, telefoniche, telegrafiche, telefax, di trasmissione dati ed altre inerenti al servizio di comunicazione.
- n) Spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici dell'Amministrazione, compreso l'acquisto di carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, di ricambio ed accessori.
- o) Spese per le attrezzature, di proprietà dell'Amministrazione, occorrenti per il funzionamento di bar e mensa interni ai locali dell'Amministrazione, ovvero per l'affidamento a terzi di servizi sostitutivi.
- p) Spese per la divulgazione dei bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi di informazione.
- q) Spese di rappresentanza, comprese quelle per l'acquisto di coppe, medaglie, diplomi, bandiere ed altri oggetti per premi e benemerienze.
- r) Spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni, nell'interesse dell'Amministrazione.
- s) Spese per l'organizzazione, la partecipazione e lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento del personale dell'Amministrazione, di seminari o altri eventi comunque nell'interesse dell'Amministrazione.
- t) Noleggio per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature, per l'espletamento e l'organizzazione delle iniziative di cui alle lettere r) ed s).
- u) Forniture e servizi per la prevenzione e sicurezza sul lavoro; spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale dell'Amministrazione.
- v) Spese per il pagamento di imposte e tasse; spese assicurative obbligatorie per legge.
- w) Nelle altre ipotesi specifiche previste all'articolo 125, commi 6 e 10, del D. Lgs. 163/2006.
- x) Servizi inclusi negli elenchi di cui agli Allegati IIA e IIB del D. Lgs. 163/2006, necessari per lo svolgimento di funzioni e compiti dell'Amministrazione.

**ALLEGATO 'B' AL DISCIPLINARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

**CATEGORIE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
ESEGUIBILI AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 6, LETT. B), DEL D. LGS. 163/2006: "MANUTENZIONE
DI OPERE O DI IMPIANTI".**

(Art. 2, comma 2, del Disciplinare per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi)

1. OPERE EDILI

- a) Realizzazione di opere provvisoriale e/o di protezione.
- b) Consolidamento di strutture e di opere edili in genere ivi compresi interventi su immobili tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004.
- c) Scavi e movimenti di terra.
- d) Realizzazione di piccole strutture portanti.
- e) Realizzazione di murature in genere.
- f) Realizzazione opere di finitura (controsoffitti, intonaci, pavimenti, rivestimenti, ecc.).
- g) Rifacimento coperture.
- h) Piccole opere stradali o di arredo urbano.
- i) Demolizione e smontaggi e smaltimento di eventuali rifiuti.
- j) Impermeabilizzazioni.

2. OPERE DA FALEGNAME

- a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni.
- b) Realizzazione e/o modifiche di strutture in legno.

3. OPERE DA FABBRO

- a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni in ferro o affini.
- b) Realizzazione e/o ripristino/restauro di carpenteria metallica.

4. OPERE DA VETRAIO

- Realizzazione e/o ripristino/restauro di strutture in vetro,

5. OPERE DI AUTOMAZIONE

- Realizzazione e/o ripristino di impianti di automazione (sbarre, cancelli, porte automatiche, ecc.).

6. OPERE DA VERNICIATORE E DECORATORE

- a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di coloritura per interni ed esterni.
- b) Realizzazione e/o ripristino/restauro di verniciatura da eseguirsi su qualsiasi materiale.

7. OPERE DA LATTONIERE

- Realizzazione e/o ripristino/restauro di opere di lattoneria.

8. OPERE IMPIANTI ELETTRICI, RETE DATI, TELEFONICI, AUDIO VIDEO E TELEVISIVO

- Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (reti, centraline, quadri, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, gruppi statici di continuità, ecc.).

9. OPERE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI E MECCANICI

- Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (condotte, sanitari, caldaie e generatori di calore, centrali trattamento aria, impianti di condizionamento, impianti di irrigazione, impianti di depurazione/ addolcimento, ecc.).

10. OPERE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

- Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (ascensori, montacarichi, servoscala, piattaforme elevatrici, ecc.).

11. OPERE ANTINCENDIO

- a) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di rilevamento e spegnimento incendi.
- b) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di prevenzione e/o protezione.

